

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Coesione Sociale,
Settore Agenzia Coesione Sociale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di accoglienza notturna a bassa soglia per persone che si trovano in situazione di grave marginalità, consumatori di sostanze stupefacenti e alcolodipendenti - STOP & GO, integrato al Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusion e Mediazione.

CIG 9493086663

Descrizione di contesto

Nel territorio del Comune di Venezia, nonostante i molteplici interventi messi in campo dall'Amministrazione Comunale, rivolti alla popolazione marginale e particolarmente vulnerabile, si è registrato un costante aumento di persone fragili, anche con dipendenza da uso di sostanze stupefacenti (DUS), provenienti da comuni e regioni limitrofe al Comune di Venezia. Tali soggetti riversandosi in Città per acquistare e/o consumare sostanze stupefacenti ed essendo spesso in condizione di grave disagio, senza una fissa dimora e particolarmente fragili, assumono comportamenti correlati alla loro condizione che determinano situazioni di rischio per la propria salute e creano un forte impatto sul territorio, contribuendo ad un aumento della percezione di degrado e insicurezza da parte dei cittadini.

Considerato l'alto grado di vulnerabilità di queste persone e quanto sia importante offrire loro occasioni di "aggancio", affinché possano essere accolte, ascoltate, motivate e orientate ai servizi di sostegno e cura, il Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione della Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia, ha avviato un progetto sperimentale nel mese di settembre 2022, con scadenza nel mese di marzo 2023 finalizzato all'accoglienza notturna a bassa soglia per il gruppo target sopracitato.

Da un primo bilancio, tale progetto ha registrato ogni notte circa venti persone contattate (per un totale complessivo di circa trenta persone diverse) e sei persone, in taluni casi sette, accolte, ha favorito inoltre l'invio a servizi sociali e sanitari del territorio, rispondendo a bisogni di assistenza e di cura, al punto che si è osservato, nel corso del mese di ottobre, un sensibile incremento del numero di richieste.

Visti gli esiti positivi riscontrati in questi primi mesi di sperimentazione, sia verso i destinatari diretti, sia indirettamente verso la comunità di cittadini che ha potuto evidenziare l'apporto favorevole sul territorio di tale intervento, si intende dare continuità a tali azioni prevedendo un incremento dei posti da destinare all'accoglienza notturna, nonché lo svolgimento delle medesime in un arco temporale di medio periodo con decorrenza da marzo 2023, mediante l'avvio della gara di cui al presente Capitolato, offrendo così una risposta concreta ai bisogni rilevati, come consolidamento di un'attività che, insieme agli altri interventi già attivi, riesca a concorrere verso possibili percorsi di trattamento e cura.

Allo stesso tempo ci si prefigge l'obiettivo di favorire un senso di sicurezza e attenzione verso quella parte di cittadinanza più coinvolta dal fenomeno sopra descritto.

Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il **dott. Alberto Favaretto**, email: alberto.favaretto@comune.venezia.it

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto dell'appalto

1.1 Il presente Capitolato ha il seguente oggetto: "**Affidamento del Servizio di Pronta Accoglienza notturna a bassa soglia per persone che si trovano in situazione di grave marginalità, consumatori di sostanze stupefacenti e alcolodipendenti – STOP & GO**" (d'ora in poi anche solo il "*Servizio*"). **CIG 9493086663**.

Esso deve intendersi come complementare alle attività del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione del Comune di Venezia nell'ambito delle previste attività di riduzione del danno.

1.2 Il Servizio, che prevede un'accoglienza notturna presso la struttura comunale denominata Drop-in, sita in via Giustizia 21 a Mestre (Ve), per **indicativamente 15 - max 20 persone a notte**, è volto a garantire un'accoglienza in orario notturno immediata, facilitare la relazione con gli operatori, l'emersione di eventuali bisogni di ambito sociale o sanitario e favorire un "aggancio" con la rete dei servizi da parte dei beneficiari, al fine di limitare le condizioni di rischio per le persone stesse e le situazioni di degrado in Città.

1.3 L'appalto è costituito in un **unico lotto**, nel rispetto dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, sussistendo evidenti ragioni per considerare il Servizio come un *unicum* inscindibile, in quanto trattasi di servizio rivolto a uno specifico target al quale vanno garantiti interventi integrati e composto da attività funzionalmente connesse tra loro, il che non induce a ipotizzare un frazionamento delle azioni in capo a diversi soggetti giuridici, nonché in ragione dell'opportunità ed economicità di un unico interlocutore.

Articolo 2 Modalità di gara

Per l'affidamento del Servizio si procederà mediante **procedura aperta ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016**, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in L. n. 120 del 11/09/2020, dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. n. 108 del 29/07/2021, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 142, della relativa normativa in quanto servizi sociali ricompresi nell'allegato IX del Decreto Legislativo stesso e limitatamente alle norme richiamate dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal presente Capitolato d'appalto.

Articolo 3 Requisiti di gara

3.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190) e successive integrazioni costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della L. n. 190/2012.

3.2 Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

3.2.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è iscritta per le attività oggetto della gara o dichiarazione di iscrizione negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica.

3.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

E' richiesto un **fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi disponibili, di € 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00) I.V.A. esclusa**. Tale dichiarazione si rende necessaria in quanto si tratta di un Servizio di rilevante entità, rivolto ad una fascia debole di popolazione, per la quale devono essere garantiti standard elevati e perciò necessitanti di una struttura organizzativa adeguata, predefinita e con esperienza pregressa.

3.2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, effettuati cumulativamente nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo minimo di **€ 200.000,00.= (duecentomila/00) I.V.A. inclusa**. Per servizi analoghi si intendono attività di contatto e/o accoglienza e/o riduzione del danno rivolte a persone in condizioni di rischio a causa del loro consumo di droghe o alcol.

3.6 Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di cui ai precedenti punti 3.2.2 e 3.2.3 potranno essere integrati dal cumulo degli importi delle singole imprese che costituiscono il raggruppamento.

Articolo 4

Descrizione del Servizio e Destinatari

4.1 Il Servizio **attivo 7 notti su 7, comprese le festività**, prevede la realizzazione delle **seguenti attività**, da attuarsi con continuità per il periodo sopra citato a favore dei destinatari individuati al successivo comma 6, finalizzate all'accoglienza presso la struttura comunale Centro servizi Drop-in (d'ora in poi anche solo "*Drop-in*"), sita in via Giustizia 21 a Mestre (Ve), come di seguito descritto:

a) preparazione della zona dedicata all'accoglienza notturna e del relativo materiale necessario (compreso eventuale lavaggio di lenzuola, copripiumini e/o coperte), all'interno della sopracitata struttura comunale da parte degli operatori della ditta affidataria, predisponendo quindi i posti per riposare, quanto necessario per un piccolo ristoro, eventuale accesso al servizio docce o comunque agli spazi per l'igiene personale;

b) attività di contatto in strada effettuata da almeno due operatori, mediante un automezzo messo a disposizione dal Comune di Venezia, con l'obiettivo di monitorare nelle zone della Città concordate con gli operatori del Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione, la presenza dei destinatari del Servizio, e contattare quelli tra

loro che versano in condizione di maggiore disagio e vulnerabilità, offrendo loro la disponibilità ad essere accolti nella succitata struttura;

c) trasporto dei suddetti soggetti verso il Drop-In, con automezzo messo a disposizione dal Comune di Venezia opportunamente igienizzato quotidianamente dopo l'utilizzo;

d) accoglienza presso la medesima struttura, per indicativamente 15 - max 20 persone a notte;

e) offerta uso wc, doccia con asciugamani usa e getta, sapone/schiuma da barba, lamette, ricarica batteria del telefono cellulare, ristoro (tè, caffè, acqua, biscotti), materiale messo a disposizione dal Comune di Venezia;

f) azioni di counselling volte all'ascolto e motivazionale rilevazione dei bisogni, eventuale orientamento e invio ai servizi sociali o sanitari preposti;

g) attività di riduzione del danno, in stretta collaborazione con gli operatori dell'Ufficio Lavoro di Prossimità e con le realtà del territorio che operano, a diverso titolo, a favore del medesimo target;

h) vigilanza attiva notturna da parte degli operatori presenti nella struttura, al fine di mantenere un clima di tranquillità e convivenza accettabile;

i) offerta di ristoro al risveglio (piccola colazione), messo a disposizione dal Comune di Venezia;

l) uscita dalla struttura da parte degli ospiti entro le ore 08.00.

L'appaltatore dovrà tenere quotidianamente aggiornato un registro di rilevazione delle presenze presso la struttura.

L'accesso al Servizio dovrà prevedere, laddove possibile, una "rotazione" degli utenti in base ai bisogni espressi dagli stessi e alle valutazioni degli operatori, applicando un principio di "vulnerabilità" della persona e di "impatto sociale" determinato dalla stessa. Non si prevede lista d'attesa.

4.2 Per lo svolgimento dell'intero Servizio si dovrà prevedere la costituzione di un'equipe di lavoro composta da un numero di operatori in grado di coprire 7 (sette) notti su 7 (sette), comprese le festività, suddivisa nelle seguenti attività:

Accoglienza: l'orario quotidiano previsto per le attività di accoglienza sarà compreso dalle 21.00 alle 08.00 del mattino seguente, dunque per 11 ore. Per le attività di accoglienza e di sorveglianza attiva in struttura, **dal momento in cui sono presenti gli ospiti**, si richiede la compresenza di **almeno n. 3 (tre) operatori**.

Unità di Strada: per le attività di contatto, aggancio, monitoraggio in strada e successiva selezione delle persone da accompagnare al Drop-in per l'accoglienza notturna, si richiedono **almeno altri n. 2 (due) operatori**, oltre a quelli succitati. L'orario quotidiano richiesto per l'attività di strada sarà compreso tra le ore 21.00 alle ore 03.00.

Per lo svolgimento di questa attività è necessaria una buona conoscenza del territorio del Comune di Venezia terraferma ed in particolare dei luoghi di frequentazione del target indicato nel presente Capitolato.

4.3 La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre degli strumenti di rilevazione delle attività, sia di tipo quantitativo che qualitativo, al fine di poter valutare l'efficacia degli interventi in itinere e a conclusione del presente affidamento.

4.4 Sarà prevista un'attività mensile di monitoraggio e intervizione sui casi, della durata indicativa di 2 (due) ore, tra gli operatori della ditta affidataria e gli operatori del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione, Ufficio Lavoro di Prossimità.

4.5 Si dovrà prevedere uno stretto raccordo tra gli operatori impegnati nel Servizio e gli operatori dell'Ufficio Lavoro di Prossimità del Servizio Pronto Intervento sociale Inclusione e Mediazione, finalizzato allo scambio di informazioni e di dati, secondo una modalità concordata con il Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione e la presentazione di report ai sensi del successivo art. 12.

4.6 Destinatari delle attività oggetto del presente appalto sono persone che si trovano in situazione di grave marginalità, consumatori di sostanze stupefacenti e alcolodipendenti presenti nel territorio comunale, in particolare nelle aree in cui viene rilevata una più alta concentrazione di situazioni di disagio.

4.7 Si dovrà prevedere un raccordo con la Polizia Locale e la Società Veritas s.p.a., finalizzato allo scambio di alcune informazioni utili a favorire le azioni di sicurezza e di pulizia in città, in particolare nei luoghi frequentati dai destinatari del progetto.

4.8 L'attività di trasporto degli utenti verrà svolta utilizzando un mezzo messo a disposizione del Comune di Venezia (carburante incluso), regolarmente assicurato con assicurazione RCA; sarà cura del soggetto attuatore segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni causati durante l'utilizzo e provvedere all'igienizzazione a fine turno. Eventuali sanzioni causate dall'infrazione del codice stradale durante l'utilizzo del mezzo, saranno a carico della ditta affidataria.

Laddove occasionalmente il suddetto mezzo non fosse disponibile, potrà essere richiesto all'appaltatore, al fine di garantire la continuità del servizio, di reperire altro mezzo alternativo da destinare alle funzioni dell'Unità di strada. Il mezzo dovrà presentare caratteristiche analoghe a quello del Comune, idonee all'attività e dovrà essere regolarmente assicurato con assicurazione RCA, nonché in regola con la normativa vigente.

4.9 L'accoglienza degli utenti presso il Drop-in, prevista fino alle ore 8:00 del mattino, sarà normata da un regolamento, da condividere con la ditta affidataria, allo scopo di garantire un sereno svolgimento delle attività e la tutela di ospiti e operatori.

Articolo 5 Coordinamento e Monitoraggio

5.1 Per la realizzazione e il monitoraggio delle attività previste, gli operatori della ditta aggiudicataria dovranno coordinarsi con l'ufficio preposto del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione della Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia, che gestisce le attività rivolte al medesimo target in orario diurno, mediante rapporti telefonici, email e incontri di confronto e verifica delle attività in essere e in programma.

5.2 Deve prevedersi la **figura del coordinatore**, in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale correlata all'ambito territoriale e di intervento di cui al presente appalto, da comprovarsi tramite *curriculum vitae* da allegare al Progetto di gestione.

5.3 La Ditta aggiudicataria, per il tramite del proprio coordinatore, è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del Servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.

Articolo 6 Progetto tecnico

6.1 Le ditte concorrenti dovranno presentare un progetto di gestione operativa per il servizio di cui all'art. 1, come descritto all'art. 4.

Esso dovrà essere redatto in lingua italiana, contenuto in non più di 5 fogli, per un totale di 10 facciate formato A4, allegati inclusi, esclusi i cv (da usarsi il modello standard CV Europass) debitamente sottoscritti, ad interlinea singola, con carattere facilmente leggibile e dovrà essere necessariamente strutturato nei seguenti capitoli:

1. esperienza maturata dall'operatore economico in progettualità analoghe, con particolare riferimento al contesto territoriale;
2. conoscenza delle problematiche relative al fenomeno della grave marginalità e del consumo di sostanze stupefacenti e alcol, e, in particolare, conoscenza del lavoro centrato sulla relazione e l'ascolto, con persone in situazione di grave marginalità che consumano sostanze stupefacenti e alcol, a bassa soglia e dei principi di riduzione del danno;
3. modalità organizzative e gestionali che si intendono adottare per svolgere le attività previste all'art. 4, evidenziando con precisione la congruità del progetto di gestione presentato e le risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla sua realizzazione; in particolare, è necessario indicare l'articolazione oraria degli interventi, il numero delle ore complessive di servizio, il numero di operatori dedicati agli stessi, le metodologie applicate nel lavoro di prossimità/Unità di strada e di accoglienza;
4. modalità organizzative e gestionali che si intendono adottare per svolgere le attività previste all'art. 4, lett. f) del presente Capitolato, con particolare riferimento alla rilevazione dei bisogni e all'orientamento e invio ai servizi sociali o sanitari preposti;
5. criteri e modalità di selezione del personale impiegato nell'appalto;
6. modalità e tempi di sostituzione del personale;
7. qualificazione ed esperienza professionale della persona incaricata del ruolo di coordinamento da valutarsi tramite curriculum da allegare al Progetto tecnico secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Capitolato d'appalto;
8. modalità e strumenti che si intendono predisporre per la rilevazione e la valutazione quantitativa e qualitativa delle attività.

6.2 Il concorrente dovrà inoltre presentare, a pena di esclusione, il proprio Piano di assorbimento del personale per l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 Dlgs 50/2016, e ai sensi del successivo art. 22.

Articolo 7 Criteri di aggiudicazione

7.1 L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.

7.2 Ai fini dell'aggiudicazione si terrà conto sia della qualità del progetto tecnico presentato, sia dell'offerta economica, in base ai seguenti elementi:

a) Qualità: punteggio massimo punti 80/100

b) Prezzo: punteggio massimo punti 20/100**a) Qualità**

I punti disponibili per il coefficiente qualità saranno attribuiti da un'apposita Commissione Giudicatrice appositamente nominata che esaminerà le caratteristiche tecnico-qualitative del Servizio, sulla base della documentazione tecnica presentata, secondo i seguenti criteri:

CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI		
	CRITERI	PUNTEGGI
1	Grado di esperienza maturata in progettualità analoghe, con particolare riferimento al contesto territoriale.	max 10 punti
2	Grado di conoscenza delle problematiche relative al fenomeno della grave marginalità e del consumo di sostanze stupefacenti e alcol, e, in particolare, conoscenza del lavoro centrato sulla relazione e l'ascolto, con persone in situazione di grave marginalità che consumano sostanze stupefacenti e alcol, a bassa soglia e dei principi di riduzione del danno.	max 15 punti
3	Grado di efficacia e di efficienza delle modalità organizzative e gestionali che si intendono adottare per svolgere le attività previste all'art. 4, evidenziando con precisione la congruità del progetto di gestione presentato e le risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla sua realizzazione; in particolare, è necessario indicare l'articolazione oraria degli interventi, il numero delle ore complessive di servizio, il numero di operatori dedicati agli stessi, le metodologie applicate nel lavoro di prossimità/Unità di strada e di accoglienza.	max 20 punti
4	Grado di efficacia e di efficienza delle modalità organizzative e gestionali che si intendono adottare per svolgere le attività previste all'art. 4, lett. f) del presente Capitolato, con particolare riferimento alla rilevazione dei bisogni e all'orientamento e invio ai servizi sociali o sanitari preposti.	max 10 punti
5	Grado di efficacia e efficienza dei criteri e modalità di selezione del personale impiegato nell'appalto e delle modalità e tempi di sostituzione del personale.	max 7 punti
6	Grado di qualificazione professionale, esperienza e attitudine della persona incaricata del ruolo di coordinamento da valutarsi tramite il curriculum vitae.	max 3 punti
7	Grado di efficacia dell'organizzazione e strumenti che si intendono predisporre per la rilevazione e la valutazione quantitativa e qualitativa delle attività.	max 15 punti
	TOTALE PUNTEGGIO	80 punti

Verranno escluse le offerte che non raggiungano **almeno 48 punti su 80**.

Per l'attribuzione dei punteggi ai singoli parametri dell'offerta tecnica di cui ai precedenti punti la Commissione Giudicatrice assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1 a suo insindacabile giudizio, sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima offerta. Il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Ad ogni coefficiente corrisponde la seguente valutazione che verrà espressa dalla Commissione:

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,0
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
SCARSO	0,2
INADEGUATO	0,0

Il punteggio del criterio viene parametrato sulla base del coefficiente del giudizio sintetico.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. **"riparametrazione"** si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

b) Prezzo

Al prezzo viene assegnato un punteggio massimo di 20 punti come di seguito specificato:

- all'offerta complessiva, economicamente più vantaggiosa, rispetto al prezzo a base d'asta di cui all'art. 18, corrispondente alle 12 mensilità del servizio di cui all'art. 1 e determinata sulla base della scheda di offerta economica, verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti;
- alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio}_i = V_i * 20$$

dove il calcolo del coefficiente V_i da attribuire all'elemento prezzo è determinato nel seguente modo:

$$V_i = X * \frac{R_i}{R_{soglia}} \text{ per } R_i \leq R_{soglia}$$

$$V_i = X + (1 - X) * \frac{R_i - R_{soglia}}{R_{max} - R_{soglia}} \text{ per } R_i > R_{soglia}$$

sapendo che:

V_i = coefficiente i esimo;

R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo;

R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) massimo tra tutte le offerte presentate;

R_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = coefficiente applicato pari a 0,90 (zero/novanta).

Articolo 8

Durata dell'Appalto

L'arco temporale di riferimento del presente appalto è pari a 12 mesi a decorrere dal 05/03/2023 fino al 04/03/2024. L'avvio delle attività può essere confermato, anticipato o differito, a seguito dell'espletamento della procedura di gara. Altresì, il termine finale delle attività può essere differito, previo accordo con l'appaltatore, a parità delle altre condizioni contrattuali d'appalto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata non superiore ad ulteriori 12 mesi e per un importo comunque non superiore ad **€ 356.000,00.=** al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre all'importo delle eventuali maggiori prestazioni di cui alla variante dell'art. 17 del presente Capitolato. L'Amministrazione Comunale esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 9 Subappalto

9.1 È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

9.2 In conformità all'art. 105, co. 1, del D.lgs. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione, poiché trattasi di contratto ad alta intensità di manodopera.

9.3 In sede di presentazione dell'offerta, l'impresa concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

9.4 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, co. 3, del D.lgs. 50/2016.

9.5 Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

9.6 Nei casi di cui all'art. 105, co. 13, del D.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.

CAPO II Oneri della Ditta Aggiudicataria

Articolo 10 Personale impiegato, uso dell'automezzo comunale e altra strumentazione.

10.1 Personale impiegato nell'appalto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del presente Capitolato d'appalto relativamente alla figura del coordinatore, tutto il personale impiegato dovrà essere di sicura affidabilità professionale, dovrà avere una buona conoscenza del fenomeno della grave marginalità e consumo di sostanze stupefacenti e alcol, dei principi di riduzione del danno.

Il personale utilizzato deve essere idoneo a svolgere tutte le mansioni e le funzioni previste dal presente Capitolato. Il personale deve avere, in ogni caso, capacità fisica e deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria richiesti dai competenti servizi dell'Azienda ULSS. Si dovrà garantire il più possibile la diversità di genere, in proporzione all'utenza contattata e quindi ci possa essere un'accoglienza opportuna del target. E' richiesta attitudine al lavoro in equipe e un interesse rispetto al

fenomeno del consumo di sostanze e della grave marginalità sociale. Disponibilità al lavoro su turni, orario serale e festivo, lavoro in strada.

Il personale utilizzato deve anche essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio su tutte le persone, i fatti e le circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del Servizio, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento n. 2016/679/UE.

L'elenco nominativo del personale addetto deve essere comunicato alla Ditta aggiudicataria prima dell'inizio del Servizio.

Per tutta la durata del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà, preferibilmente, impiegare il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio. La Ditta aggiudicataria s'impegna a comunicare tempestivamente, motivandola, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

Laddove gli operatori del Servizio dovessero compiere gravi inadempienze o evidenziare gravi livelli di inidoneità, il Servizio istituzionalmente competente, su apposita e motivata segnalazione scritta degli operatori, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti l'inidoneità e/o l'inadempienza rispetto all'intervento in essere, darà disposizioni alla Ditta aggiudicataria di procedere all'immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed essa dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione comunale.

Il personale della Ditta aggiudicataria operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente affidamento, in nessun caso e per nessuna circostanza potrà rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale. La Ditta aggiudicataria garantisce il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e dalle norme in materia di assistenza e previdenza. A richiesta ne presenta completa documentazione all'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo la Ditta aggiudicataria a proprio carico tutti gli oneri relativi.

10.2 Uso dell'automezzo

Per quanto concerne l'utilizzo dell'automezzo comunale la Ditta affidataria deve garantire l'osservanza delle seguenti indicazioni:

- a) gli operatori destinati alla guida dell'automezzo dovranno essere muniti di patente di guida cat. B in regola, attualmente in corso di validità e non sospesa;
- b) la ditta dovrà fornire la lista degli operatori che utilizzeranno il mezzo messo a disposizione dal Comune di Venezia, i quali saranno preventivamente autorizzati dal Dirigente competente;
- c) il conducente del mezzo comunale prima dell'utilizzo e al termine dell'uscita in strada dopo averlo parcheggiato nell'apposito spazio, dovrà compilare l'apposito registro, collocato all'interno del mezzo che evidenzia il conducente e il percorso effettuato;
- d) gli operatori che utilizzano il mezzo dovranno premunirsi di lasciarlo con un livello di carburante sufficiente a garantirne un successivo utilizzo, rifornendosi presso il distributore convenzionato e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale
- e) l'automezzo comunale è omologato per il trasporto di max 5 persone, compreso il conducente. Per nessuna ragione questo limite può essere superato, pena la non validità della copertura assicurativa e pertanto qualsiasi danno causato sarà interamente a carico della ditta affidataria.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità concernente l'utilizzo del suddetto mezzo in modo non conforme alla normativa vigente.

10.3 Altra strumentazione

E' a carico della ditta aggiudicataria ogni altra dotazione strumentale (a titolo esemplificativo, personal computer, telefoni cellulari) ritenuta necessaria per il buon funzionamento del Servizio.

Articolo 11 Rapporti con il personale ed assicurazioni

11.1 Le risorse umane impiegate avranno rapporti di lavoro solamente con l'aggiudicatario, che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del CCNL vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile.

11.2 È fatto obbligo all'aggiudicatario di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile.

11.3 Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'affidatario e i propri dipendenti. La Ditta aggiudicataria assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, anche nella guida dell'automezzo messo a disposizione da parte del Comune di Venezia, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

11.4 La Ditta aggiudicataria è tenuta per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché dal pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico del soggetto stesso a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa vigente.

11.5 La Ditta aggiudicataria si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni, esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

11.6 È fatto obbligo all'aggiudicatario di stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione del Contratto, polizza di Responsabilità Civile verso terzi avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del rischio" il medesimo oggetto del Contratto, per un massimale unico e per sinistro non inferiore a **€ 3.000.000,00.=** e con validità non inferiore alla durata del Contratto. La polizza dovrà inoltre ricomprendere i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute con massimale non inferiore ad € 500.000,00.

11.7 In caso di inosservanza di quanto sopra la Ditta aggiudicataria verrà dichiarata decaduta senza possibilità per la stessa di pretendere alcun risarcimento.

Articolo 12 Redicontazione

L'aggiudicatario è tenuto a rendicontare e a dettagliare puntualmente il Servizio reso come indicato all'art. 4 del presente capitolato, attraverso la presentazione di:

- Scheda report quotidiana al termine del turno di accoglienza notturna;
- Sintetico report settimanale quantitativo e qualitativo sul totale delle persone accolte e le attività svolte;
- In corrispondenza con la periodica fatturazione - Report bimestrale sull'attività svolta, i dati quantitativi delle persone accolte con le specifiche sul target e un focus specifico per le attività di cui all'art. 4.1 lett. f) "azioni di counselling volte all'ascolto, rilevazione dei bisogni, eventuale orientamento ai servizi sociali o sanitari preposti";
- Relazione finale al termine dell'affidamento.

Articolo 13 Osservanza degli obblighi relativi al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento UE n. 2016/679

13.1 L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché del Regolamento n. 2016/679/UE e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del Servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

13.2 Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

13.3 In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'aggiudicatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

13.4 Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

13.5 Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

Articolo 14 Responsabile esterno trattamento dati

1. L'appaltatore accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile"), quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation - "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice

o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.

2. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

3. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR il Responsabile è tenuto a:

a. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;

b. tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;

c. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la corretta esecuzione del Contratto;

d. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;

e. garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;

f. tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

a. implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).

8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16	Gestione della distruzione/formatizzazione di hardware

b. mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;

c. far sì che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;

d. verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;

e. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;

f. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;

g. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR;

h. procedere alla notifica alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;

i. predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali Data breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;

l. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;

m. avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec:agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;

n. avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di

quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzopec: agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it per concordare congiuntamente il riscontro;

o. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;

p. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;

6. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copia di eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

7. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, par.4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

a. la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;

b. il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;

c. la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

8. Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel Contratto.

9. Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 4 del presente articolo e' causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 15

Osservanza degli obblighi relativi al D.Lgs 81/2008

15.1 Le attività oggetto dell'appalto vengono svolte nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione in fasce orarie (serali/notturne) nelle quali generalmente non è prevista la presenza di lavoratori del Comune di Venezia, tuttavia, considerato che le attività lavorative appaltate comportano rischi biologici propri, nonché sono presenti rischi biologici generici collegati all'emergenza sanitaria COVID19, sono rilevabili rischi da interferenza ed è prevista l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

A tale scopo pertanto, in adempimento agli obblighi di cui al comma 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si allega documento Sez. 01 "informazioni per l'appaltatore sui rischi esistenti nelle sedi oggetto dell'appalto" (**Allegato 1**).

In adempimento al comma 3 art. 26 del D.Lgs 81/2008, prima dell'inizio dell'attività sarà svolta una riunione di cooperazione e coordinamento (sezione 04 "Verbale di cooperazione e coordinamento" - **Allegato 4**).

15.2 Le attività di cui all'appalto devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro ed in particolare del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 30 giugno tra i Ministeri e le parti sociali. In adempimento all'art. 26 comma 2 l'affidatario trasmetterà, entro 10 gg dall'affidamento, le informazioni per il committente, comprensive anche delle misure anticontagio COVI19 adottate per i propri lavoratori nello svolgimento della prestazione lavorativa specifica e del contesto concreto. (Sez. 03 "Informazioni per il committente" - **Allegato 2**).

15.3 Come previsto dal punto 3 del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" in caso di lavoratori o utenti che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il referente del Comune di Venezia in modo da avviare le procedure per la sanificazione degli ambienti tramite i Servizi comunali competenti.

15.4 Al fine di ridurre alla fonte i rischi biologici connessi all'attività oggetto d'appalto, prima dell'avvio quotidiano delle attività e al termine delle stesse è prevista la pulizia degli ambienti, da eseguirsi a carico del Comune di Venezia.

15.5 Restano in carico al datore di lavoro dell'aggiudicatario l'adozione di idonee misure di prevenzione e protezione inerenti i rischi della propria attività ed ogni ulteriore obbligo di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al fine di garantire salute e sicurezza dei propri lavoratori, anche in considerazione del particolare target d'utenza.

15.6 A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, ed in considerazione di quanto previsto nei punti precedenti, non sono rilevabili rischi interferenti, per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza, salvo i costi relativi alla riunione di coordinamento che verrà effettuata; pertanto si quantificano **costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso** pari a **€ 166,70.= (v. Allegato 3)**.

15.7 L'affidatario è tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di gara.

Articolo 16

Obblighi derivanti dal D.P.R n. 62 del 16/4/2013 e dal Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia

16.1 La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3

dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di Comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e s.m.i..

16.2 A tal fine l'Amministrazione Comunale trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette Deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna.

16.3 La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento interno sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.

16.4 L'Amministrazione Comunale verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 17

Proroga, ampliamento o riduzione del servizio

17.1 Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Nel caso in cui, nel corso dell'appalto, venissero approvate variazioni delle prestazioni contrattuali, la proroga potrà essere disposta anche tenendo conto di tali variazioni.

17.2 Ai sensi del medesimo art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e in considerazione di quanto consentito dall'art. 106, comma 1, lettera c) del d. lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, per circostanze attualmente non previste o prevedibili, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

17.3 Il Servizio in oggetto ha carattere sperimentale, pertanto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore una o più variazioni di una o più delle prestazioni contrattuali oggetto del presente appalto, in caso di variazione del fabbisogno degli interventi richiesti e/o alla dinamica delle presenze nel territorio del target di utenza, **nei limiti complessivi del 30% dell'importo del contratto**, in base al prezzo offerto dalla Ditta aggiudicataria. Qualora le prestazioni vengano richieste in fascia diurna (dalle 8 alle 21) si farà riferimento ai prezzi offerti ai sensi dell'art. 18.8 del presente capitolato.

CAPO III

Rapporti economici

Articolo 18

Prezzo del servizio a base d'asta

18.1 L'importo complessivo massimo presunto per le attività descritte all'art. 1 del presente Capitolato è complessivamente di **€ 356.000,00.= o.f.e., CIG 9493086663.**

18.2 L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 166,70.=.

18.3 Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 325.000,00.= con riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali del settore Socio Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo.

18.4 Ai sensi dell'art. 95 co.10 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa partecipante alla gara deve indicare, nell'offerta economica, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio della propria attività. Questi dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio oggetto dell'offerta.

18.5 Il prezzo dei servizi di cui all'offerta economica, è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto approvato, compresi gli oneri non soggetti a ribasso che devono essere congrui e dichiarati separatamente dalle ditte concorrenti nell'offerta economica. Il suddetto prezzo s'intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste, come qui espressamente ammesso dall'appaltatore.

18.6 I concorrenti dovranno compilare la sotto riportata **SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**:

<u>SERVIZIO</u>	Prezzo complessivo iva esclusa	Di cui oneri per la sicurezza	Ribasso percentuale	Prezzo offerto complessivo IVA inclusa	IVA
<u>SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 1</u>	€	€	%	€	€

In caso di discordanza tra il prezzo offerto e il ribasso percentuale, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

18.7 Le Ditte concorrenti dovranno inoltre integrare la scheda di offerta economica articolando il prezzo offerto nel modo seguente:

- ✓ costo del lavoro dettagliato per figure professionali;
- ✓ costi organizzativi e gestionali dettagliati per natura;
- ✓ altri costi (materiali, spese trasporto...).

I costi organizzativi e gestionali riconosciuti si riferiscono a:

- ✓ coordinamento
- ✓ oneri della sicurezza.

18.8 Si richiede inoltre all'appaltatore di esplicitare, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 17, il costo orario del servizio da eseguirsi in orario diurno (dalle 8 alle 21), feriale o festivo.

<u>SERVIZIO</u>	Prezzo Orario iva esclusa
<u>SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 1 ORARIO DIURNO FERIALE</u>	€
<u>SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 1 ORARIO DIURNO FESTIVO</u>	€

In caso di rinnovo del contratto, come previsto all'art. 8 del Capitolato, l'importo relativo al rinnovo verrà ricalcolato in base all'importo offerto in sede di gara e non potrà comunque essere superiore a **€ 356.000,00.**= o.f.e..

Articolo 19 Fatturazione e pagamenti

19.1 Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione Comunale avverrà mediante atto dispositivo della Direzione Coesione Sociale su presentazione di regolari fatture elettroniche a cadenza bimestrale, corredate da una relazione delle attività svolte nel periodo di riferimento, come meglio specificato al precedente art. 16, entro 30 giorni dal loro ricevimento.

19.2 Dal pagamento dei corrispettivi viene detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico dell'aggiudicatario e quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato.

19.3 Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Amministrazione Comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto nonché qualsiasi onere espresso e non espresso dal presente Capitolato inerente e conseguente al servizio di cui si tratta

19.4. Nel caso che la ditta aggiudicataria sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ciascuna impresa associata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente al servizio eseguito.

Articolo 20 Revisione dei prezzi

20.1 Si applica, solo in caso di rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 8 del presente capitolato, quanto previsto dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso presenta istanza di revisione del prezzo provata con adeguata documentazione, da cui si evinca la variazione, anche in termini percentuali, del prezzo dei servizi o beni forniti, le cause della variazione e l'incidenza sul valore del contratto.

20.2 Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

20.3 Sino al 31 dicembre 2023 sono esclusi dalla compensazione di cui al presente paragrafo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente paragrafo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Articolo 21

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

21.1 L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i. L'appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

21.2 Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

21.3 L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 22 – Clausola sociale

22.1 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

22.2 Le Ditte concorrenti dovranno presentare un Progetto di assorbimento del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, redatto considerando l'**Allegato 5** del presente Capitolato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della Clausola sociale di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

22.3 La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dalla gara.

CAPO IV

Varie

Articolo 23

Vigilanza e controllo del servizio

Competono al Comune di Venezia la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa vigente.

Articolo 24 Decadenza e risoluzione dell'appalto

24.1 Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

24.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento.

24.3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi, trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'aggiudicatario;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro;
- d) manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;
- e) sospensione del servizio unilaterale;
- f) fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- g) subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
- h) interruzione del servizio per causa imputabile all'appaltatore;
- i) per inosservanza delle linee progettuali presentate e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità del servizio;
- j) il mancato rispetto dei contenuti e dei principi del "protocollo di legalità" sottoscritto il 17.09.2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;
- k) la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- l) ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea del servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e seguenti;
- m) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

24.4 La stazione appaltante si riserva la possibilità di sospendere l'aggiudicazione definitiva o di concludere la procedura senza l'aggiudicazione definitiva qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

24.5 L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, l'affidamento e di non stipulare il contratto senza che i concorrenti possano accampare pretese o richieste o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente procedura di gara.

Articolo 25 Penali

25.1 In caso di violazione parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti e specificatamente descritti nel presente Capitolato, l'Amministrazione applicherà le penali di

seguito indicate:

OGGETTO		Importo penalità
1	Per ogni mancata prestazione dovuta ovvero per prestazioni rese in modo totalmente non conforme rispetto a quanto previsto dal Capitolato e/o nel Progetto di gestione presentato in sede di gara, verrà applicata una penale di:	€ 1.000,00
2	Per ogni rilevazione di prestazione svolta in modo "non conforme" rispetto a quanto previsto dal Capitolato e/o nel Progetto di gestione presentato in sede di gara verrà applicata una penale diversificabile a seconda della gravità dell'inadempimento valutata dalla Stazione Appaltante, fino ad un massimo di:	€ 500,00

E' fatta comunque salvo il diritto dell'Amministrazione comunale alla risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 c.c..

25.2 L'Amministrazione si riserva, ex art. 1456 c.c., la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le penali nel complesso siano pari o superiori al 2% del valore complessivo del contratto; nel caso in cui si proceda alla risoluzione ai sensi del presente comma, la Stazione appaltante trattiene la penale salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore.

25.3 L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

25.4 Il Comune di Venezia può procedere al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

Articolo 26 Esecuzione in danno

26.1 Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

26.2 Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 27 Spese, tasse ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

Articolo 28 Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione dei Servizi, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 29
Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Allegati:

1. Documento rischi interferenziali Sez. 01 "Informazioni per l'appaltatore" e relativi allegati
2. Documento rischi interferenziali Sez. 03 "Informazioni per il Committente"
3. Documento rischi interferenziali Sez. 02 – Stima dei costi per la sicurezza;
4. Documento rischi interferenziali Sez. 04 – Verbale di cooperazione e coordinamento;
5. Elenco del personale ai fini della clausola sociale.